

RICCIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è possibile trovare in questi giorni negli esercizi commerciali di Roma e di altre città italiane confezioni di olio di oliva portanti un collarino sul quale sono riprodotti il logo della Repubblica Italiana ed il logo del ministero delle politiche agricole e forestali — dipartimento delle politiche di mercato — direzione generale per la pesca e acquacoltura;

in posizione sottostante segue il marchio di qualità « Q » con scritta in tondo consorzio extravergine qualità;

il fatto lascia perplessi, in quanto la utilizzazione dei loghi appare idonea ad attribuire al ministero l'avallo delle asserzioni, riportate nello stesso collarino, concernenti la qualità, il controllo e la garanzia del prodotto commercializzato;

sembrerebbe che il Governo nazionale abbia assunto la nuova veste di commerciante, peraltro sconosciuta all'interrogante;

vi è poi da fare una considerazione: la sponsorizzazione appare utilizzata da una ditta facente parte del consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità che si è costituito con l'accordo interprofessionale del 7 dicembre 2000, proprio con la sponsorizzazione del ministero delle politiche agricole e forestali;

è chiaro che questo tentativo deve essere stroncato sul nascere per non far sorgere il sospetto che esista collusione tra il Ministero ed il consorzio predetto, ma le segnalazioni che sono state fatte al ministero non hanno ad oggi avuto adeguato riscontro;

ciò appare grave, tenuto anche conto del fatto che in altri campi (vedasi nel settore vinicolo, nel quale non è stato più concessa l'utilizzazione della denominazione « Montepulciano » a zone rilevanti del territorio nazionale) il ministero ha avuto un polso duro, quale non appare per il consorzio qui richiamato;

è pertanto necessario conoscere con immediatezza la posizione del ministero, prima che la commercializzazione assuma caratteristiche dilaganti, per contrastare le quali non bastano posizioni interlocutorie, come quelle prese dal dipartimento per la qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi sull'argomento —:

le iniziative che intenda assumere sul gravissimo fatto denunciato ed a tutela dei consumatori oltreché dei produttori.

(4-05435)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta in Commissione:

CRISCI, LOLLI, MARIOTTI, CIARENTE, BORRELLI e BELLINI. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2002 è stata istituita, nell'ambito della Presidenza del Consiglio presso il dipartimento per le politiche comunitarie, una struttura di missione con il compito di realizzare i seguenti obiettivi:

a) definizione non contenziosa delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea;

b) accelerazione del recepimento delle direttive comunitarie;

c) coordinamento dell'azione di governo su obiettivi prioritari e rilevanti, quali l'accesso alla giustizia, la mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;

d) eventuali ulteriori compiti indicati di volta in volta dal Presidente del Con-

siglio e dal Ministro per le politiche comunitarie —:

quale sia la composizione della citata struttura di missione ed a quanto ammonitino i fondi assegnati per il funzionamento della stessa;

se e quali iniziative siano state intraprese e quali risultati siano stati raggiunti rispetto agli obiettivi che erano stati prefissati. (5-01660)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

GIACCO, CARLI, GRILLINI, MANCINI e BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 207 del 1985 (si veda anche la circolare del 21 febbraio 1992 del ministero della sanità) ha stabilito per il personale psicologo operante nel servizio sanitario nazionale l'equiparazione del trattamento giuridico-normativo anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, dello « psicologo psichiatrico » al medico psichiatra « ...a norma delle leggi 431 del 1968 e 515 del 1971, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche » e che, in virtù di tale norma e delle leggi anzi citate, diversi psicologi del servizio sanitario nazionale che svolgono funzioni psicoterapiche nei servizi di salute mentale sono stati effettivamente equiparati al medico psichiatra;

l'equiparazione trova, quindi, fondamento nello svolgimento di funzioni psicoterapiche che, in effetti, sono oggi esercitabili sia da medici sia da psicologi che abbiano, come previsto dalla legge n. 56 del 1989, « Ordinamento della professione di psicologo », conseguito speciale qualificazione ovvero, in via di prima applicazione, apposito riconoscimento dal proprio ordine professionale;

in altre parole, la psicoterapia è prestazione specialistica, ricompresa nel no-

menclatore-tariffario delle specialità ambulatoriali del servizio sanitario nazionale, al cui esercizio possono accedere sia medici che psicologi particolarmente qualificati;

pertanto l'equiparazione nel trattamento già prevista dalle citate leggi del 1968 e del 1971, rendeva fin da allora giustizia di una situazione altrimenti di sperequazione di fronte all'erogazione delle medesime prestazioni specialistiche di cura;

più recentemente la totale intercambiabilità tra psicoterapeuta medico e psicologo, nel servizio sanitario, è stata ulteriormente sancita dal regolamento di accesso alla dirigenza sanitaria di II livello, laddove possono accedere alla suddetta dirigenza, per la specialità « Psicoterapia e psicologia clinica » fatto unico in tutto l'ordinamento sanitario, sia medici che psicologi, ovviamente in possesso di adeguati titoli;

recentemente anche l'ARAN, rispondendo ad apposito quesito, ha ribadito il fondamento del principio di equiparazione anche in vigenza della nuova normativa contrattuale che vede separata la dirigenza medica da quella sanitaria;

se dunque appare pacifico il principio dell'equiparazione, del tutto opposta è la reale situazione che vede una grave sperequazione a danno degli psicologi-psicoterapeuti operanti nei servizi di tutela della salute mentale entrati in servizio dopo la riforma sanitaria in quanto controversa è stata l'applicazione della effettiva equiparazione;

il notevole contenzioso originatosi, specie dopo l'emanazione della legge n. 207 del 1985, ha visto pronunciarsi il Consiglio di Stato in modo contraddittorio, salvo attestarsi nelle più recenti sentenze a sfavore degli psicologi assunti dopo la riforma sanitaria ritenendo la norma di equiparazione applicabile ai soli psicologi già in servizio all'epoca delle leggi n. 431 del 1968 e 515 del 1971 e comunque prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979;